

Comunicato Ufficiale n. 8 del 11/10/2019
GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE HOCKEY PISTA
Anno sportivo 2019/20

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

della Federazione Nazionale Sport Rotellistici (Fisir) nella persona dell'Avv. Gregorio Stanizzi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento avviato dietro segnalazione del Sig. Claudio Bicicchi, Presidente della ASD Viareggio Hockey, in ordine alla presunta posizione irregolare di due suoi ex atleti i signori Alex Raffaelli e Niccolò Salines;

PREMESSO IN FATTO CHE

In data 4.10.2019, il Presidente della ASD Viareggio Hockey Sig. Claudio Bicicchi segnalava ai competenti uffici federali che due suoi ex giocatori, Alex Raffaelli e Niccolò Salines, allo stato tesserati per la società Amatori Wasken Lodi il primo e per la BDL Correggio il secondo, avrebbero disputato gli incontri della 1° giornata del Campionato Nazionale di Serie A1 Hockey Pista rispettivamente tra le società Telea Medical Sandrigo c/ Amatori Wasken Lodi e BDL Correggio c/ Impredil Follonica lo scorso 28-29 settembre 2019, in posizione irregolare. Sarebbero infatti scesi in campo benché *"privi del nulla osta di tesseramento"* della loro società d'origine rappresentata proprio dal Bicicchi.

In pari data, con una propria nota la Segreteria Generale della Fisir, evidenziava che l'atleta Niccolò Salines militava nelle fila della BDL Correggio a seguito di prestito dalla società ASD Pumas Ancora Viareggio e poi ancora che per entrambi gli atleti, in realtà, non fosse mancante il nulla osta di tesseramento della squadra d'origine quanto piuttosto il modulo TA11.

Tanto premesso, questo Giudice, per meglio accertare i fatti segnalati, disponeva l'apertura del fascicolo d'ufficio rinviando al 11.10.2019 la propria pronuncia. Invitava, inoltre, tutte le parti interessate a formulare i propri chiarimenti in ordine ai fatti contestati ed a trasmettere copia, se esistente, del Modulo TA11 debitamente compilato dalle parti e, in ipotetica assenza di questo, quantomeno la copia della richiesta formale del citato modulo. Infine, invitava la società ASD Viareggio Hockey (quale società d'origine di entrambi gli atleti) a manifestare, entro e non oltre il 9.10.2019, la propria volontà a richiedere espressamente o a rinunciare definitivamente al riconoscimento economico, a proprio favore, del premio di addestramento previsto dai regolamenti federali. Il tutto con sospensione dell'omologazione del risultato delle gare oggetto di verifica.

Successivamente nei termini concessi pervenivano in Federazione da parte sia dell'ASD Club Wasken Boys Lodi che dalla Pumas Ancora Viareggio note difensive a chiarimento dei fatti oggetto di segnalazione e da entrambe in allegato anche il modello TA11 poi trasmesso, seppur tardivamente, sul software federale.

RILEVATO CHE

Il procedimento *de quo*, sottoposto alla cognizione dello scrivente giudicante, si fonda sulla presunta violazione della normativa federale da parte degli atleti Alex Raffaelli e Niccolò Salines responsabili di aver disputato la 1° giornata del Campionato Nazionale di Serie A1 Hockey Pista,

con le rispettive società di appartenenza, in posizione irregolare. Prima però di affrontare il merito dell'intera vicenda, appare opportuno effettuare un preliminare chiarimento dei fatti rappresentati.

Dichiara il Biccichi, che entrambi gli atleti avrebbero giocato la prima di campionato *“pur essendo privi del nulla-osta al tesseramento”* del sodalizio d'origine. Quanto riferito però non corrisponde a verità. Come infatti ben chiarito dalla Segreteria Generale con propria nota prot. 1438/19, nella documentazione trasmessa alla Federazione all'atto del nuovo tesseramento della posizione dei due atleti, a mancare non era il nulla osta al tesseramento quanto, piuttosto, il modello TA11. Tale circostanza appare rilevante seguendo il contenuto letterale dell'art. 15 del R.O. che al punto 12) 1° co. stabilisce *“il vincolo scade naturalmente al termine della stagione sportiva nel quale l'atleta compie il 16° anno, il 20° anno, il 24° anno e in tutti gli anni successivi al 24° anno di età”*. Si precisa, infatti, che il Salines e il Raffaelli hanno rispettivamente compiuto 16 e 20 anni e, pertanto, rientrano nelle fasce di età indicate dall'articolo poc'anzi citato.

Da ciò ne consegue che, essendo il vincolo con la società d'origine la ASD Viareggio Hockey terminato naturalmente in data 31.7.2019 per il raggiungimento da parte degli atleti dell'età minima prevista dal citato regolamento, quest'ultimi, non necessitavano affatto, così come erroneamente riferito, di alcun tipo di nulla osta.

Ciò precisato, prosegue poi il citato articolo al 2° co. che *“Alla scadenza prevista al 16° o al 20° anno di età, prima di sottoscrivere un nuovo tesseramento con altra Società sportiva, la Società sportiva che tesserava l'atleta, è tenuta al pagamento del premio di addestramento e formazione tecnica alla Società sportiva di appartenenza e possono prendere parte ad altri campionati se ciò è consentito dalle specifiche Norme annuali”*.

Pertanto, le valutazioni richieste a questo Giudice, convergono tutte su due aspetti rilevanti dal punto di vista disciplinare e cioè se all'atto del nuovo tesseramento i rapporti patrimoniali tra il sodalizio d'origine e la società ricevente risultassero effettivamente definiti e se ancora, al buon esito delle trattative il modulo TA11 fosse stato effettivamente e debitamente firmato da entrambe le parti o quanto meno richiesto da una delle due.

Ebbene sotto il profilo oggettivo e all'esito dell'attività istruttoria svolta, non vi è dubbio alcuno sulla circostanza che entrambi gli atleti segnalati abbiano preso parte alla 1° giornata di Campionato Nazionale di serie A1 in posizione irregolare così come altrettanto pacifico è che in entrambi i casi non risultava, alla chiusura dei tesseramenti, trasmessa in Federazione alcuna liberatoria o richiesta in tal senso. Carenza questa che, come detto, è stata colmata soltanto a seguito dell'apertura da parte di questo Giudice di un procedimento a carico degli interessati e, comunque, dopo la prima giornata di campionato.

D'altronde sia l'Amatori Washen Lodi che la ASD Pumas Ancora Viareggio hanno pacificamente ammesso nelle loro note difensive del 9.10.2019 e del 10.10.2019, di aver omesso di inserire nell'applicativo web federale il modulo richiesto, trasgredendo così ad un obbligo normativo espressamente richiesto.

E' noto che, attraverso la compilazione di tale documento, le società coinvolte nella cessione di un proprio giocatore definiscano in maniera tombale ogni rapporto di dare e avere di carattere economico.

Attraverso il modello TA11, in sostanza, la società d'origine del tesserato è chiamata ad effettuare formalmente una scelta e cioè a richiedere espressamente il riconoscimento economico corrispondente al cd. premio di addestramento o, di contro, rinunciarvi. Ebbene nel caso in esame, tale regolamentazione è sì avvenuta ma a campionato in corso e ben oltre i termini previsti.

Dal punto di vista soggettivo invece, appare rilevante ai fini disciplinari valutare se da parte delle società incolpate vi fosse o meno la consapevolezza che tale condotta avrebbe ingenerato la violazione di normativa federale e ciò anche al fine di graduare l'eventuale sanzione finale.

Sul punto, entrambi i sodalizi coinvolti, hanno sin da subito manifestato profondo pentimento per l'errore commesso, riconoscendo apertamente la loro mancanza nei confronti della Federazione, attribuendo l'errore ad un atto di una mera "trascuratezza" e non certamente alla volontà di ledere o di ottenere, dall'intera situazione, un indebito vantaggio. Il tutto poi parzialmente determinato anche dal silenzio degli organi federali che nulla avrebbero eccepito, prima dell'inizio della stagione sportiva, sulla presunta carenza documentale.

Su quest'ultima circostanza è bene chiarire però che, pur ammettendo per un momento che la Federazione avesse contribuito in qualche modo ad ingenerare un pacifico affidamento con la propria presunta condotta omissiva nelle società segnalate, verifica che comunque deve essere al più considerata come una mera prassi amministrativa e non certamente un obbligo previsto dalle carte federali, dall'altro non può certo questa circostanza rappresentare un esimente a giustificazione degli incolpati che in quanto tesserati sono sempre e comunque tenuti al rispetto della normativa federale.

Infine, degno di nota è il comportamento processuale più che positivo tenuto dai sodalizi diffidati, che prontamente si sono attivati collaborando tutti nel cercare una pronta soluzione della problematica creatasi. Tuttavia, benché l'intera vicenda si è opportunamente risolta senza lungaggini e senza ulteriori complicazioni, non può non evidenziarsi che i suoi effetti per quanto subito circoscritti abbiano comunque avuto un'incidenza in termini di violazioni delle norme federali che non può esimere questo Giudice dal decidere. In ragione di ciò *il quantum* della sanzione applicata andrà comunque graduato tenuto conto della buona fede dei soggetti coinvolti e del comportamento prontamente collaborativo dei medesimi protagonisti che si sono adoperati per circoscrivere la vicenda.

Tutto ciò premesso questo Giudice così dispone:

P.Q.M.

- *condanna*, ai sensi dell'art. 45 RGC, la società **A.S.D. CORREGGIO HOCKEY** con la perdita della gara **A.S.D. Correggio Hockey/A.S.D. Follonica Hockey 1952 del 29/09** alla quale ha preso parte l'atleta Niccolò SALINES tess. n. 417131 con il punteggio di 0 – 10 o con quello ottenuto in pista se più favorevole per la squadra avversaria;
- *condanna*, ai sensi dell'art. 45 RGC, la società **A.S.D. AMATORI WASKEN LODI** con la perdita della gara **A.S.D. Sandrigo Hockey/Amatori Wasken Lodi del 28/09** alla quale ha preso parte l'atleta Alex RAFFAELLI tess. n. 371095 con il punteggio di 0 – 10 o con quello ottenuto in pista se più favorevole per la squadra avversaria;
- *condanna* ai sensi dell'art. 33 RGD l'atleta **Niccolò SALINES** alla sanzione della sospensione per 1 giornata da scontarsi nel presente campionato;
- *condanna* ai sensi dell'art. 33 RGD l'atleta **Alex RAFFAELLI** alla sanzione della sospensione per 1 giornata da scontarsi nel presente campionato;
- *condanna* ai sensi degli artt. 1 – 32 RGD la società **ASD PUMAS ANCORA VIAREGGIO** al pagamento dell'ammenda di € 500,00;
- *accerta* la regolarità del tesseramento a favore dei giocatori Alex Raffaelli e Niccolò Salines rispettivamente per le società AMATORI WASKEN LODI e per la società ASD PUMAS (riconoscendo altrettanto conseguentemente valido il successivo prestito del citato tesserato da quest'ultima alla società BDL CORREGGIO);

- *dispone infine* la trasmissione del presente provvedimento sia all'Ufficio per la Gestione dei Campionati Hockey Pista FISR affinché provveda agli aggiornamenti della classifica finale di gara alla luce del presente provvedimento, nonché all'Ufficio della Procura Federale affinché verifichi la sussistenza di eventuali violazioni disciplinari a carico del sig. Claudio Bicicchi nella sua qualità di Presidente della ASD Viareggio Hockey alla luce dei fatti emersi dall'istruttoria.

Roma lì 11.10.2019

Il Giudice Sportivo Nazionale
Hockey Pista
Avv. Gregorio Stanizzi

